



2209/2007
N. 7132/2011
N. 3255/2011
N. 3348/2011
CRO
REP.
SEN.
GRUPP.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere

terza sezione civile, in persona del giudice unico dr. Andrea Ferraiuolo
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 2209 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi
dell'anno 2007, avente ad *OGGETTO*: azione revocatoria ex art.67 co II L.F.

TRA

FALLIMENTO S. S.R.L. in persona del curatore p.t., difeso ed assistito
dall'avv. E presso il quale è elettivamente domiciliato in Santa
Maria C.V. via giusta procura in atti ed autorizzazione
del G.D. del 28.10.05;

ATTORE

E

BANCA S.P.A. in persona del legale rapp.p.t. , sede in Genova via
Dante n, 1 E A S.P.A. in persona del legale rapp.p.t., sede in
quale cessionaria della prima di tutti i rapporti
qualificabili come sofferenze rinvenuti ad U s.pa. con decorrenza 1.11.08,
rappresentati e difesi dall'avv. Gaetano DeSimone e Maria Rosaria De Simone
giusta procura in atti, la prima don.ta in Caserta, C.so
) presso la propria filiale, la seconda presso lo studio dell'Avv.

CONVENUTO

CONCLUSIONI: come in atti.

RISCOSSI DIRITTI DI COPIA
ESATTI EURO. 4,16 X 1 copia
Aut. 07-DIC-2011

IL GIUDICE
dr. Andrea Ferraiuolo

df

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1 Premesso il fallimento in data 23.10.02 di S. s.r.l. (c.f.r. sent. Tribunale S.M.C.V. n. 1 di cui al doc. 2 produzione curatela), l'attore deduce che nell'anno antecedente alla dichiarazione di fallimento l'ente - quale titolare di conto corrente n. 670-87327 aperto presso l'Istituto di credito convenuto - ha operato rimesse (dal 23.10.01 al 23.10.02) per complessivi € 139.767,46, allorquando il saldo risultava passivo, conseguendo da ciò la revocabilità di dette rimesse solutorie ex art. 67 L.F. (c.f.r. atto di citazione pag. 1-3).

1.2 La disposta c.t.u. espletata mediante vaglio degli estratti conto agli atti di causa ha accertato - a seguito di valutazioni condivisibili in quanto immuni da vizi logici e contraddizioni - che dal 19.2.02 risultano effettuati in presenza di saldo passivo rimesse per complessivi € 6.073,53 (c.f.r. all. 3 c.t.u.)

1.3 Il convenuto né in comparsa di costituzione né in sede di memoria ex art. 183 c.p.c. ha dedotto la circostanza che il conto è affidato.

La circostanza comunque non risulta neanche adeguatamente documentata, posto che il convenuto all'uopo non produce il titolo negoziale che contempla la concessione di fido in favore del cliente.

A tal riguardo, infine, si rimarca come risulti opponibile alla curatela attrice ai sensi dell'art. 2704 c.c. la produzione della "scheda degli affidamenti" e dell'estratto notarile del "libro fidi" della banca (c.f.r. in tal senso vedasi *ex plurimis* Cassazione civile, sez. I, 23 giugno 1994 n. 6031).

2.1 Nel merito della controversia, alla luce delle difese svolte dalle parti e delle risultanze istruttorie in atti, ai fini della decisione della causa appare preminente verificare la sussistenza della *scientia decotionis* in capo al convenuto, circostanza questa più volte contestata in corso di giudizio.

Orbene, secondo il consolidato avviso della Suprema Corte, nella revocatoria ex art. 67, 2° comma, l.fall., il presupposto soggettivo è costituito dalla conoscenza effettiva dello stato d'insolvenza e non dalla semplice conoscibilità da

parte dell'autore dell'atto revocabile nel momento stesso in cui l'atto viene posto in essere (c.f.r. Cass. 3 marzo 2004 n. 4503; Cass. 28 agosto 2001 n. 11289).

Circa la dimostrazione di tale conoscenza effettiva, tuttavia, essendo evidente che la prova da parte del curatore fallimentare della conoscenza effettiva, quale condizione psicologica del convenuto in revocatoria, potrebbe essere fornita direttamente solo in presenza di situazioni confessorie (e quindi in casi rari), la stessa giurisprudenza di legittimità ha poi fortemente specificato la concreta portata della suesposta tesi attraverso l'affermazione secondo cui, non ponendo la legge alcun limite ai mezzi di prova esperibili da parte del curatore, gli elementi indicativi della concreta conoscibilità della situazione di insolvenza ben possono risultare indirettamente da semplici indizi (in ordine alla ammissibilità di anche un solo elemento presuntivo vedasi Cass. 9 aprile 2003 n. 659), sul piano della logica concatenazione di eventi e condotte che, in base al criterio della «comune prudenza e avvedutezza» o della «normale e ordinaria diligenza» assunto a parametro di valutazione, consentano la prova presuntiva della *scientia decoctionis*, purché a tali indizi sia attribuita l'efficacia probatoria delle cosiddette presunzioni semplici (e non assolute o legali), onde formare necessariamente oggetto di una concreta valutazione da parte del giudice di merito, da compiersi in applicazione del disposto degli artt. 2727 e 2729 c. c. (cfr. Cass. 13 ottobre 2005 n. 19894; Cass. 11 novembre 1998, n. 11369, in *Fallimento*, 1999, 886; Cass., 4 novembre 1998, n. 11060, *ivi*, 1999, 297; Cass. 12 maggio 1998, n. 4769 e 12 maggio 1998, n. 4765, *ivi*, 1999, 378; Cass. 28 aprile 1998, n. 4318, *ivi*, 1999, 84; Cass. 27 aprile 1998, n. 4277, *ivi*, 1999, 297; Cass. 18 aprile 1998, n. 3956, in *Fallimento*, 1999, 298).

In sintesi, vertendo in materia di prova indiziaria o non diretta, la certezza logica può considerarsi acquisita quando la probabilità di conoscenza sia radicata sui presupposti e sulle condizioni nelle quali si è trovato ad operare il terzo convenuto in revocatoria, tenendosi conto cioè delle qualità personali professionali, tenuto conto delle qualità personali e professionali del creditore,

della struttura organizzativa di cui egli può disporre, nonché della zona commerciale in cui espliciti, in concreto la propria attività (così Cassazione 12 maggio 1998, n. 4769).

A tal fine si deve poi osservare che, seguendo detta tesi, poiché la *scientia decoctionis* viene dalla Cassazione stessa riferita «a una nozione di insolvenza corrispondente a quella accolta nell'art. 5 L. Fall. come presupposto per la dichiarazione di fallimento, e quindi come condizione di impotenza economica nella quale l'imprenditore non è in grado di adempiere regolarmente con normali mezzi solutori le proprie obbligazioni per il venir meno della liquidità finanziaria e della disponibilità di credito occorrenti per lo svolgimento della sua attività» (così Cass., 27 aprile 1998, n. 4277).

L'attore, in definitiva, deve dimostrare, a norma dell'art. 67, 2° comma L. Fall., che all'epoca del compimento dell'atto revocando erano già conoscibili dal convenuto in revocatoria, usando l'ordinaria diligenza (variabile però da soggetto a soggetto ed in relazione alle circostanze del caso concreto), quei fatti che solitamente sono considerati sintomatici dell'insolvenza e fra i quali assumono particolare rilevanza: la pubblicazione di protesti; oppure l'esistenza di procedure esecutive (cfr. Cass., 30 gennaio 1985, n. 586, in *Fallimento*, 1985, 827), soprattutto se immobiliari (in quanto soggette a forme di pubblicità) o se promosse dallo stesso convenuto in revocatoria; oppure l'iscrizione di ipoteche (cfr. Cass. 14 aprile 1994, n. 3507, in *Fallimento*, 1994, 1249); oppure la pubblicazione di bilanci in perdita (cfr. App. Torino, 17 marzo 1995, in *Giur. It.*, 1996, I, 2, 37; Trib. Torino, 15 aprile 1994, in *Fallimento*, 1994, 879; Trib. Milano, 13 aprile 1992, in *Banca Borsa*, 1993, II, 668); oppure la pretesa del creditore di esser pagato alla consegna della merce (c.f.r. Cass. 6 novembre 1999); oppure la presentazione da parte del creditore convenuto in revocatoria di un'istanza di fallimento nei confronti del debitore, l'esperimento da parte del creditore di procedure monitorie, la sospensione delle forniture, l'accettazione da parte del creditore di pagamenti in esecuzione di un concordato stragiudiziale (Cass. 22 aprile 2000

n.5279); oppure la pubblicazione a mezzo della stampa di notizie riguardanti alcune vicende dell'impresa (scioperi, cassa integrazione) (cfr. Cass., 6 novembre 1993, n. 11013, in *Fallimento*, 1994, 361).

2.2 Premesse tali considerazioni, l'attore deduce quali elementi rappresentativi della conoscenza dell'*accipiens* circa lo stato di insolvenza del *solvens* le seguenti circostanze:

- a) l'anomalo andamento del conto corrente il quale risultava sconfinare costantemente in passivo oltre il limite di disponibilità dello scoperto;
- b) i protesti pubblicati dal 8.10.01 in danno del correntista poi fallito;
- c) le segnalazioni della Centrale rischi della Banca d'Italia in conseguenza della revoca di linee di credito ad Inter Data Service IDS BO s.r.l. da parte di altri istituti di credito;
- d) le risultanze del bilancio di esercizio del correntista rappresentativo della incapacità patrimoniale dello stesso (c.f.r. atto di citazione pag. 9, 10).

2.3 Circa le risultanze della Centrale Rischi, questo Tribunale osserva come tale dato risulti neutro ai fini della prova della conoscenza dello stato di insolvenza del correntista da parte della banca che ne riceve il pagamento.

In proposito, infatti, è stato rilevato che ai fini dell'obbligo di segnalazione al "servizio per la centralizzazione dei rischi bancari" (cosiddetta Centrale dei Rischi) che incombe sulle banche, il credito può essere considerato in "sofferenza" allorché sia vantato nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente o che versino in situazioni sostanzialmente equiparabili; in particolare, la nozione di insolvenza che si ricava dalle "Istruzioni" emanate dalla Banca d'Italia, sulla base delle direttive del CICR, non si identifica con quella dell'insolvenza fallimentare, dovendosi piuttosto far riferimento ad una valutazione negativa della situazione patrimoniale, apprezzabile come "deficitaria", ovvero come "grave difficoltà economica", senza quindi alcun riferimento al concetto di incapienza ovvero di "definitiva irrecuperabilità". (c.f.r.

Cassazione civile, sez. I, 1 par. 2009 n. 7958; Cassazione civile, sez. I, 12 ottobre 2007 n. 21428)

In altre parole, la segnalazione della Centrale Rischi di per sé non implica accertamento dello stato di insolvenza del correntista, visto che attiene a temporanea crisi di liquidità del cliente.

Preme osservare, tuttavia, che è stato condivisibilmente affermato come le risultanze della Centrale Rischi non possono assumere rilievo ai fini della prova dello conoscenza dello stato di insolvenza da parte della Banca che non hanno provveduto ad effettuare il rilievo (c.f.r. Trib. Milano 21.7.2008 in Fall.08, 1352; Trib. Milano 28.2.2007 in Fall. 07, 469; Trib. Milano 10.1.2007 in Fall.07, 268; Trib. Milano 17 febbraio 2003 in Fall. 03, 898).

Ciò in quanto i dati della centrale rischi sono elementi di significato non univoco, poiché il forte livello di indebitamento può presupporre il perdurante mantenimento di un elevato livello di credito, e, quindi, la solvibilità. (c.f.r. App. Venezia, 4 dicembre 1998, Foro it. 1999, I, 2681 Trib. Parma 27 maggio 1998, Fall. 1999, 565).

Orbene, nel caso in esame risulta che proprio l'odierno convenuto in data 31.5.02 provvedeva a segnalare la situazione di rischio patrimoniale del cliente (c.f.r. copia risultanze Centrale Rischi B.I. di cui al doc. 7 produzione attore), pertanto solo a far data dal 31.5.02 può ritenersi sotto tale profilo sussistente il dedotto requisito soggettivo in capo al convenuto.

2.4 Circa invece le risultanze del bilancio di esercizio del correntista al momento delle operazioni per cui è domanda, deve rilevarsi come la pubblicazione di bilanci in perdita da cui sia desumibile in modo univoco lo stato di insolvenza dell'impresa rappresenta elemento idoneo ad attestare il presupposto soggettivo di cui all'art. 67 co II L.F., circostanze queste che devono presumersi note alle banche, soggetti notoriamente bene informati delle condizioni risultanti dalla contabilità obbligatoria dei propri clienti (cfr. App. Torino, 17 marzo 1995, in Giur. It., 1996, I, 2, 37; Trib. Torino, 15 aprile 1994, in

Fallimento, 1994, 879; Trib. Milano, 13 aprile 1992, in Banca Borsa, 1993, II, 668).

In altre parole, i dati di bilancio possono assumere rilevanza ai fini della prova della *scientia decoctionis* quando essi denotino di per sé, specie agli occhi di un operatore qualificato come un istituto di credito, una situazione di grave crisi gestionale, con ingenti perdite di esercizio ed indici negativi quali il patrimonio netto, indice di liquidità, capitale circolante e conto economico (in tal senso vedasi Tribunale Milano 05 aprile 2006 Banca borsa tit. cred. 2008, 2, 191; Tribunale Milano 23 settembre 2002 Banca borsa tit. cred. 2004, II, 335 nota).

Le esposte circostanze significative ai fini della prova della *scientia decoctionis* – quale appunto le risultanze del bilancio pubblicato e relativo all'esercizio chiuso al 31.12.00 (tenuto conto del fatto che il bilancio di esercizio chiuso al 31.12.01 è stato depositato al Registro delle Imprese in data 9.9.02) – possono stimarsi come non provate in modo certo con riferimento alla fattispecie in esame

Il bilancio relativo all'esercizio chiuso 31.12.00, espone infatti dati non particolarmente allarmanti in ordine alla situazione finanziaria della società correntista, ciò con specifico riferimento ai dati di bilancio riferibili al il patrimonio netto ed all' indice di liquidità, i quali secondo la giurisprudenza costituiscono i possibili elementi sintomatici dello stato di insolvenza evincibili dal bilancio di esercizio (c.f.r giurispr. *supra*).

Ed invero, a tal riguardo si rimarca come la c.t.u. a seguito di corrette valutazioni, in quanto espresse a seguito di analisi immuni da vizi logici e contraddizioni, ha acclarato che il bilancio del correntista riferito all'esercizio chiuso al 31.12.00 espone:

- a) indice di disponibilità sopra il valore ottimale;
- b) indice di garanzia debiti a medio termine non preoccupante;
- c) margine di disponibilità notevolmente superiore a zero;
- d) indice di indipendenza finanziaria quasi sufficiente;

- e) indice di liquidità molto inferiore al valore ottimale;
- f) margine di tesoreria in negativo; (c.f.r. c.t.u. a firma pag.20,21).

In sintesi, può osservarsi come i dati di bilancio esercizio chiuso al 31.12.00 non attestano in maniera univoca l'incapacità patrimoniale del soggetto, tenuto conto della emersione di indici negativi solo sotto i profili di cui sopra sub. lett. e) f).

2.5 L'andamento del conto corrente costantemente teso al rientro, invece, secondo condivisibile orientamento giurisprudenziale integra elemento rappresentativo della *scientia decoctionis*, visto che attesta la costante incapacità del correntista a estinguere il proprio debito nei confronti della banca (così Tribunale Milano 5 aprile 2006 Banca borsa tit. cred. 2008, 2, 191; Tribunale Santa Maria Capua Vetere 15 aprile 2004 Banca borsa tit. cred. 2005, II, 647 nota Tribunale Milano 13 aprile 1992 Banca borsa tit. cred. 1993, II, 668).

In sintesi, ripetuti sconfinamenti dai limiti del fido o di saldo passivo consentito e ripetuti rientri in detti limiti mediante versamenti di denaro da parte del correntista integrano prova della conoscenza da parte della banca dello stato d'insolvenza del correntista poi fallito (c.f.r. Corte Appello Napoli 13 giugno 2003 Giur. napoletana 2004, 103).

La prosecuzione del rapporto con il cliente che versa oltre il limite di fido o di saldo passivo, peraltro, non prova di per sé l'*inscientia decoctionis*, potendo l'istituto consapevole dello stato di insolvenza sperare che il cliente esca dallo stato di insolvenza (c.f.r. Cass. n. 17049/2007; Cass. n. 12556/2004; Cass. n. 4759/2002).

In particolare, la prolungata presenza di saldo passivo o sconfinamento oltre fido di per sé integra dato neutro ai fini della prova dell'elemento soggettivo in questione (salvo provare la natura solutoria della rimessa), visto che l'andamento anomalo del conto corrente per costituire di per sé prova presuntiva della *scientia decoctionis* della banca deve rappresentare che - a partire da una certa data sino alla quale è stato normalmente operativo - figurino solo versamenti a seguito del ritiro di effetti di pari importo e non siano più effettuati prelievi da

parte del correntista (c.f.r. Tribunale Napoli, 30 giugno 2003 Redaz. Giuffrè 2003; Tribunale Padova, 3 marzo 2003 Giur. merito 2003, 1972, Fallimento 2003, 899).

Ciò perché ai fini della revocatoria fallimentare della rimessa in conto corrente, la prova della *scientia decoctionis* della banca può essere fornita anche attraverso presunzioni, avuto riguardo al concreto svolgimento del rapporto tra le parti: non può, però, ritenersi sussistente la conoscenza dello stato d'insolvenza da parte della banca qualora, in assenza di altri elementi, risulti che questa non abbia mai chiesto il rientro al debitore ed abbia mantenuto a suo favore gli affidamenti anche dopo l'effettuazione di rimesse in conto corrente volte a ripristinare la provvista (c.f.r. Tribunale Milano, 9 luglio 2001 Gius 2002, 561).

Ed invero, risulta documentato che dopo l'addebito dell'ultimo assegno in data 19.2.02 la movimentazione del conto è caratterizzata esclusivamente da saldo passivo e accrediti tesi a ridurre il debito, desumendosi come dal 19.2.02 l'istituto bancario ha concesso al cliente la possibilità solo di operare versamenti e non operazioni in uscita (c.f.r. c.t.u. cit. pag. 25).

Deve quindi stimarsi corretta l'argomentazione del c.t.u. a mente della quale dal 19.2.02 il conto è stato caratterizzato da movimentazioni solo in entrata, tese quindi esclusivamente al rientro dal debito (c.f.r. c.t.u. cit.), desumendosi la volontà della banca di non consentire ulteriore credito al cliente, evincendo pertanto questo Tribunale a far data da tale momento la presenza del dedotto elemento soggettivo di cui all'art. 67 L.F. in capo al convenuto.

In data 21.2.02, peraltro, lo stesso Istituto di credito convenuto formalizzava protesto di assegno emesso dal cliente con causale "mancanza di fondi" (c.f.r. c.t.u. pag.23 nonché visura protesti dep. memoria attore 183 c.p.c.), circostanza questa da stimarsi come rappresentativa della conoscenza dello stato di insolvenza del cliente da parte dell'Istituto di credito, dato che il secondo formalizza atto attestante la assenza di fondi del conto corrente intestato al primo (c.f.r. *ex plurimis* Cass. 24 marzo n. 3524).

Alla luce delle suesposte considerazioni, quindi, tenuto conto dell'andamento del conto corrente, il quale dal 19.2.02 risulta caratterizzato come teso solo al pagamento del saldo passivo, coniugato con la circostanza che in data 21.2.02 lo stesso Istituto di credito convento formalizzava protesto per mancanza di fondi in danno del proprio correntista, il Tribunale argomenta come dal 19.2.02 può ritenersi provato il dedotto elemento soggettivo di cui all'art. 67 co II L.F.

2.6 Prive di pregio risultano, invece, le ulteriori allegazioni di parte attrice volte a rendere ancora più anteriore l'evidenza del requisito soggettivo in parola, quali appunto la pubblicazione dei protesti iscritti in data 8.10.11 ed 13.11.01.

Ed invero, questo giudicante rimarca come la giurisprudenza di legittimità ritiene la sola circostanza che siano pubblicati protesti in carico al debitore quale tale elemento "di per sé inidoneo in modo autonomo" a provare la *scientia decoctionis* in capo all'*accipiens*, trattandosi di elemento neutro, il quale deve esser corroborato da ulteriori elementi (c.f.r. Cass. 17. Luglio 2007 n. 15939; Cass. 24 Marzo 2000 n. 3525).

La giurisprudenza di legittimità ha precisato il peso probatorio della pubblicazione di protesti in capo al *solvens*, esponendo come i protesti cambiari, in forza del loro carattere di anomalia rispetto al normale adempimento dei debiti d'impresa, s'inseriscono nel novero degli "elementi indiziari rilevanti, con la precisazione che trattasi, non già di una presunzione legale *iuris tantum*, ma di una presunzione semplice" che, in quanto tale, deve formare oggetto di valutazione concreta da parte del giudice di merito, da compiersi in applicazione del disposto degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., con attenta valutazione di tutti gli elementi della fattispecie (c.f.r. *ex plurimis* Cassazione civile, sez. I, 4 maggio 2009 n. 10209).

In sintesi, sul piano della distribuzione dell'onere della prova, può affermarsi che l'avvenuta pubblicazione di una pluralità di protesti può in concreto assumere rilevanza presuntiva - tale da esonerare il curatore della prova che gli stessi fossero noti al convenuto in revocatoria - risultando, in tal caso, traslato l'onere di dimostrare il contrario.

In base alle suesposte considerazioni, il Tribunale ritiene che la pubblicazione dei protesti assume valenza probatoria, ai sensi dell'art. 2729 c.c., se alla stregua del prudente apprezzamento del giudice, in considerazione delle circostanze del caso concreto, si connota del requisito di presunzione grave, precisa e concordante sia in ordine alla conoscenza degli stessi protesti da parte dell'*accipiens* che in ordine alla loro sintomaticità dello stato di insolvenza del *solvens*.

Orbene, in punto di elementi che avrebbero potuto connotare la circostanza della pubblicazione di protesti in capo al *solvens* quale presunzione grave, precisa e concordante nei termini da ultimo indicati, il Tribunale osserva che alla luce della documentazione agli atti di causa può argomentarsi non solo la non sintomaticità di detti protesti circa lo stato di insolvenza del debitore, atteso il mancato riferimento degli stessi all'assenza di sufficienti fondi di S. s.r.l., ma non può sicuramente ritenersi con sufficiente certezza che tali protesti fossero noti all'odierno convenuto.

A tal ultimo riguardo, premesso il lasso di tempo trascorso tra l'iscrizione del protesto in data 8.10.11 e la prima rimessa revocabile occorsa il 23.10.01, il Tribunale osserva come l'attore - sia in sede di atto di citazione che memoria ex art. 183 c.p.c. - non ha prospettato né documentato alcuna circostanza sintomatica del fatto che nel corso di tale breve lasso di tempo (pari a quindici giorni) il convenuto avrebbe dovuto consultare l'elenco dei protesti, pertanto la presunzione costituita dalla pubblicazione dei protesti non può ritenersi assumere i requisiti di cui all'art. 2729 c.c. per costituire vera e propria prova logica.

In proposito, può osservarsi, invero, come secondo condivisibile orientamento giurisprudenziale l'avvenuta pubblicazione di una pluralità di protesti a carico del fallito può costituire presunzione tale da esimere il curatore dall'onere della prova che gli stessi, ove fossero concretamente noti al convenuto in revocatoria (c.f.r.

Cassazione civile, sez. I, 13 gennaio 2010 n. 391; Cassazione civile, sez. I, 4 maggio 2009 n. 10209).

A parte ciò, questo giudice evidenzia come i protesti in questione sono connotati dalla causale (tipica per le cambiali tratte) “ *il domiciliatario non paga per mancanza di istruzioni?*” (c.f.r. visura protesti cit.), piuttosto che la causale del mancato pagamento per assenza di fondi sul conto corrente; pertanto l'attore avrebbe dovuto allegare e documentare la circostanza in base alla quale da tale fatto possa ritenersi in modo univoco l'incapacità patrimoniale di S. . s.r.l., circostanza questa non dedotta in sede di atto introduttivo oppure memoria ex art. 183 c.p.c.

3.1 Alla luce delle suesposte considerazioni, quindi, consegue l'inefficacia delle rimesse in conto corrente effettuate nell'arco del periodo intercorrente dal 19.2.02 pari ad € 6.073,53 così come quantificate dal c.t.u (c.f.r. all. 3 c.t.u. cit.).

3.2 Circa l'obbligazione accessoria di pagamento degli interessi, questo giudicante osserva che nelle azioni di cui all'art. 67 L.F. in caso di restituzione di somme di denaro viene in considerazione un'obbligazione di valuta (c.f.r. Cass. 18 gennaio 2006 n. 887; Cass. 11 settembre 2001 n. 11594; Cass. S.U. 15 giugno 2000 n. 437) e pertanto gli interessi sulla somma da restituire decorrono dalla data di notificazione della domanda giudiziale fino al saldo (c.f.r. Cass. S.U. 15 giugno 2000 n. 437; Cass. 11 aprile 1997; Trib. Milano 3 novembre 2004).

Per i motivi che precedono, quindi, il convenuto deve esser condannato al pagamento in favore dell'attore di € 6.073,53 oltre interessi al tasso legale fino al saldo dal 22.2.07, data di notifica dell'atto di citazione.

4. Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto dell'attività processuale svolta..


P. Q. M.

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, terza sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'azione revocatoria fallimentare proposta da FALLIMENTO S.I S.R.L. nei confronti di U: BANCA S.P.A. in persona del legale rapp.p.t. , sede in () via

E A: S.P.A. in persona del legale rapp.p.t., sede in disattesa ogni altra istanza, difesa o eccezione così provvede:

- a) condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attore di € 6.073,53 oltre interessi al tasso legale fino al saldo dal 22.2.07;
- b) condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attore delle spese di lite del presente giudizio che liquida in complessivi € 3842,00 di cui € 520,00 per spese, € 1180,00 per diritti, differenziale per onorari, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge nonché oltre spese di c.t.u. come già liquidate con provvedimento istruttorio in atti del 19.11.09.

Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 28.7.11



Il Giudice

(dott. Andrea Ferraiuolo)

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa *E. D'AVICO*

Depositato in cancelleria
il **28 NOV 2011**
IL CANCELLIERE C1S
Dott.ssa Eleonora D'Avico
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa *E. D'AVICO*

UFFICIO AFFARI SPECIALI

Copia conforme all'originale

a richiesta di

Per uso Raffello
Per De Spadine



5. Maria C. V. O. 7. 0. 12. 2011

Il Collaboratore di Cancelleria